

nazionale italo-somala, garantendole lo *status* di organizzazione non governativa e inserendola, come tale tra le organizzazioni non governative sussidiate dallo Stato. (5-00415)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta immediata:

GROTTO. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

nel nostro Paese la questione della difesa dell'ambiente e della riduzione progressiva delle emissioni inquinanti, responsabili dell'effetto serra, è tema di enorme interesse nonché di preoccupazione;

la centrale termoelettrica di Polesine Camerini sita nel comune di Porto Tolle (Rovigo), di proprietà dell'Enel Produzioni Spa, è uno dei maggiori impianti esistenti in Italia, quattro sezioni da 660 megawatt cadauna per complessivi 2640 megawatt, e concorre per circa l'8 per cento alla produzione nazionale;

l'impianto, alimentato ad olio combustibile denso (Ocd), è in esercizio dai primi anni '80 ed è ubicato in un territorio, il delta del Po, di straordinaria valenza naturalistico-ambientale;

da tempo la regione Veneto ha assoggettato questo territorio a particolari norme di tutela e salvaguardia, dapprima con specifico piano d'area, ai sensi della legge n. 431 del 1985, e, successivamente, istituendo un parco naturale regionale (legge regionale n. 36 del 1997) in esecuzione della legge quadro n. 394 del 1991 — norme per l'istituzione di aree naturali protette — e della legge n. 305 del 1988 sui parchi naturali da istituire;

nonostante ciò l'impianto, a tutt'oggi, continua ad essere alimentato a olio combustibile denso e, da qualche anno, l'Enel Produzioni Spa utilizza combustibile di minor pregio e, di conseguenza, maggiormente inquinante;

al tavolo di concertazione che è stato istituito con la presenza di tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati, l'Enel ha presentato al ministero delle attività produttive un progetto di adeguamento ambientale per la centrale di Polesine Camerini, ma, nell'ultimo incontro tenutosi il 13 novembre 2001, la regione Veneto non si è presentata pur essendo parte in causa;

la centrale sarà chiusa se entro il 31 dicembre 2002 non sarà adeguatamente ambientalizzata per rispettare i limiti di emissioni previsti dalla legge —:

se il Governo ritenga indispensabile, per il fabbisogno energetico nazionale, il mantenimento in funzione della centrale di Porto Tolle e quindi accelerare il processo di adeguamento dell'impianto già presentato dall'Enel, sia per la salvaguardia dell'ambiente che per l'economia di quel territorio con il mantenimento di 500 posti di lavoro che altrimenti andrebbero perduti. (3-00453)

Interrogazione a risposta scritta:

FRATTA PASINI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

gli apparecchi di cottura sono esclusi dalle prescrizioni di sicurezza per l'uso di apparecchi a gas, funzionanti senza scarico esterno dei prodotti della combustione, previste dal decreto ministeriale 30 ottobre 1981 (articolo 1 comma 5);

la direttiva 90/393/CEE ritiene imperativo il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per garantire la sicurezza degli apparecchi a gas;

l'articolo 1 comma b del decreto ministeriale 21 aprile 1993, per l'approvazione e pubblicazione delle tabelle UNICIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile, prevede che l'installazione degli apparecchi di cottura venga regolamentata in attuazione di quanto fissato dai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva 90/393/

CEE e ritiene che per quelli funzionanti a gas combustibile, privi — sul piano del lavoro — del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione devono essere maggiorate nella misura del 100 per cento con un minimo di centimetri quadrati 200;

l'articolo 3 comma *e* del Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica il 13 maggio 1998, recante i criteri di verifica dei requisiti di sicurezza, prevede che gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che interrompe l'afflusso del gas all'apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale dalle fiamme dei bruciatori;

non esiste alcuna forma di controllo di quanto previsto dal decreto 21 aprile 1993 per gli apparecchi di cottura se non un'etichetta di avvertenza posta sugli imballaggi e sulla parte anteriore dell'apparecchio stesso, portante la dicitura « Questo apparecchio può essere utilizzato solo in ambienti con ventilazione maggiorata secondo il decreto ministeriale 21 aprile 1993 »;

sono numerose le tragedie provocate dal cattivo funzionamento degli apparecchi di cottura, e che comunque questo fatto comporta costi aggiuntivi ed un elevato grado di rischio quando, dovendo effettuare la manutenzione delle reti di adduzione del gas, dapprima si sospende l'erogazione del combustibile e poi si deve riprendere, con la possibilità che qualche utente non ben informato o poco diligente abbia lasciato gli apparecchi di cottura aperti —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno rendere obbligatorio il dispositivo di controllo, oltre che per gli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico, anche per gli apparecchi di cottura. (4-01419)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

MIGLIORI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il commercio sulle aree pubbliche per quanto attiene allo spazio circostante il prato dei Miracoli a Pisa è attualmente normato da un decreto del 15 marzo 1994 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, adottato in forza delle disposizioni della legge n. 112 del 28 marzo 1991;

con decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, articolo 28 comma 16 si attribuisce ai soli comuni l'individuazione delle « aree aventi valori archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari fini della salvaguardia delle aree predette » e nel contempo si abroga la legge n. 112 del 1991;

l'emanazione del decreto ha provocato sentenze contrastanti nei vari effetti in merito alle attività commerciali esistenti rendendo opportuna una fase di chiarimento normativo —:

quali iniziative s'intende assumere per chiarire la questione della vigenza del decreto ministeriale citato ed all'interazione dello stesso con le sopravvenute disposizioni di legge. (4-01418)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta scritta:

RUGGERI, PASETTO, LUSETTI, REDUZZI e RUSCONI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 settembre 2001, la *Gazzetta di Mantova* ha pubblicato una lettera